PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.64 DEL 22/11/2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

Richiamato l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "*le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*

Considerato che a giugno 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n. 87 del 14/06/2024, avente per oggetto la revisione del sistema sanzionatorio tributario ai sensi dell'art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (legge delega);

Considerato che l'art. 2, comma 1, lettera l), numero 1, del decreto legislativo 14/06/2024, n. 87 riduce dal 30% al 25% la sanzione, prevista dal comma 1, dell'art. 13 del D. Lgs n. 471 del 1997, per omesso/tardivo versamento, modificando a cascata tutte le percentuali delle sanzioni applicabili al ravvedimento operoso per omesso/tardivo versamento;

Considerato che l'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 14/06/2024, n. 87 modifica l'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997:

- nella parte relativa al ravvedimento operoso oltre l'anno accorpando le casistiche "entro 2 anni" e "oltre 2 anni" , facendo convogliare il tutto nel ravvedimento "oltre l'anno" senza un limite temporale;
- introducendo la casistica del ravvedimento operoso dopo la notifica dello schema d'atto durante il procedimento del contraddittorio preventivo in alternativa all'accertamento con adesione;
- introducendo l'art. 2-ter dove viene chiarito che l'omessa presentazione della denuncia può essere ravveduta solamente entro i 90 giorni, successivamente è esclusa la riduzione della sanzione;

Considerato che il D. Lgs. 87/2024 modifica l'art. 7, comma 4-bis, del D. Lgs 472/1997 riducendo ad un terzo, anziché alla metà, la sanzione prevista per la presentazione della dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, modificando indirettamente anche la percentuale della sanzione applicabile in sede di ravvedimento operoso per tardiva presentazione della denuncia;

Considerato che l'art. 5 del D. Lgs. 87/2024 dispone che le modifiche sopra esposte si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, per cui i due sistemi sanzionatori conviveranno per un periodo di tempo utile ad accertare le violazioni avvenute fino a questa data;

Considerato le novità legislative sopra enunciate, si ritiene opportuno adeguare il "Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso" nella parte relativa all'istituto del ravvedimento operoso interessato dall'evoluzione normativa in atto;

Ritenuto opportuno, per maggior chiarezza, evidenziare le modifiche effettuate al regolamento in vigore **nell'allegato A** che forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che il regolamento, risultante dopo le integrazioni e le modifiche evidenziate nell'allegato sopra citato è a sua volta allegato alla presente deliberazione come **allegato B** a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/00, n. 388 secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto Legislativo 18/08/00, n. 267 che all'art. 151, comma 1 stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è fissato entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che i termini possono essere differiti con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata sottoposta alla commissione consiliare permanente bilancio, personale, patrimonio, organizzazione servizi comunali, commercio, artigianato, agricoltura, politiche del lavoro, nella seduta del giorno _____;

Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012 ,allegato alla presente;

Visto il parere favorevole del Responsabile p.o. dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, espresso ai sensi dell'art. art. 97, comma 4 del D. Lgs. 267/00 e dell'art. 38, comma 1, del vigente statuto;

Visto lo Statuto comunale;

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti n.
Astenuti n.
Votanti n.
Voti favorevoli n.
Voti contrari n.

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1. di approvare le modifiche regolamentari come specificato **nell'allegato A** che forma parte integrante e sostanziale della deliberazione;

2. di approvare nella sua completezza il "Regolamento sugli strumenti deflattivi del contenzioso" così come specificato nell'**allegato B** che forma parte integrante e sostanziale di questa deliberazione;

3. di delegare il Responsabile dei Servizi Finanziari a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

4. di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni seguite per perfezionare la presente deliberazione, da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti d'ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall'art. 14 del regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:
Presenti:
Astenuti:
Votanti:
Voti favorevoli:
Voti contrari:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.